

Proposta N° 97 / Prot. Data 14.04.2017		Immediata esecuzione ☐ SI ☒ NO
---	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 95 del Reg. Data 26.04.2017	OGGETTO :	AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 365/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO AFFERENTE AL PROCEDIMENTO N. 247/16 R.G. DI OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N. 953 DEL 16/2/2016 E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 13,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 365/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO AFFERENTE AL PROCEDIMENTO N. 247/16 R.G. DI OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N. 953 DEL 16/2/2016 E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e, per quanto potuto verificare, che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Premesso che con l'allegata sentenza N. 365/2016 del Giudice di Pace di Alcamo, pubblicata in data 29/11/2016 e mai notificata al procuratore costituito del Comune di Alcamo, è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Trupiano Pierluigi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Lo Presti e Gilda Messana, avverso il verbale N. 953 di accertamento di violazione al Codice della Strada, elevato da personale appartenente a questo Corpo di P.M., in data 16/2/2016, con contestuale condanna per il convenuto Comune a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 150,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;

Richiamata la Deliberazione Commissariale con i poteri di G.M. N. 144 del 3/5/2016 riguardante "*LITE TRUPIANO PIERLUIGI C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.-AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE*", con la quale l'Organo deliberante aveva già provveduto, tra l'altro, a: "...nominare legali del Comune di Alcamo il Dirigente l'Avvocatura Comunale, avv. Giovanna Mistretta, nonché l'avv. Silvana Maria Calvaruso, dipendente con contratto a tempo determinato, cat. "DI", in servizio presso l'Avvocatura Comunale, conferendo agli stessi, in costanza di rapporto di lavoro con l'Ente, ogni più ampio mandato di legge, sia unitamente che disgiuntamente, delegandoli della rappresentanza e della difesa nei suddetti giudizi, in ogni stato e grado, compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi sostituire, proporre appelli, chiamare terzi in causa...";

Considerato tuttavia che, a seguito del conferimento al Dirigente avv. Giovanna Mistretta di altro incarico apicale relativo alla Direzione 2 – Affari Generali, giusta Decreto Sindacale N. 12 del 27/2/2017, quest'ultima, come dalla stessa da tempo comunicato anche a questa Direzione, è divenuta incompatibile a rimanere iscritta nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di Trapani, in guisa che la stessa, dal momento della cancellazione d'ufficio dal predetto elenco, non potrà non solo continuare a svolgere la professione di avvocato nell'esclusivo interesse del proprio ente di appartenenza per le cause sopravvenute, ma nemmeno incaricare propri sostituti processuali in riferimento alle cause dalla stessa fin qui patrocinate;

Preso atto, altresì, del parere Prot. N. AMM28/02/2017 028109U del 28/2/2017 emanato dal Consiglio Nazionale Forense, riguardante "*attribuzione di incarichi dirigenziali al dirigente dell'avvocatura civica "senza vincolo di esclusività", comunicazione ANCI 11 gennaio 2017 (Prot. 4/VSG/SD/AB/ag-17) e 7 febbraio 2017 (Prot. 12/VSG/SD/ag-17)*", segnatamente della parte conclusiva, secondo cui: "...pur a fronte della vigenza dell'art. 1, comma 221, della legge n. 208/2015, il venir meno dell'esclusività nella trattazione degli affari legali dell'ente, conseguente all'attribuzione contestuale di altro incarico dirigenziale (a allo svolgimento della relativa attività di gestione), priva l'iscritto di uno dei requisiti essenziali che ne giustificano l'iscrizione nell'Elenco speciale, con conseguente impossibilità del permanere dell'iscrizione...";

Vista la nota prot. N. 2264 del 2/2/2017 di questo Corpo di Polizia Municipale, la quale così si conclude: "per quanto sopra menzionato, ritiene questo Comando che la richiamata sentenza debba essere impugnata, rimettendosi comunque a quanto in piena autonomia la stessa [recte: Avvocatura], dotata di ius postulandi giusta deliberazione di G.M. N. 144 del 3/5/2016, anche per l'eventuale secondo grado di giudizio, volesse in punto di fatto e di diritto autorevolmente valutare riguardo alla proposizione del suggerito appello", nonché il messaggio di posta elettronica di pari data del Dirigente l'Avvocatura comunale, con il quale quest'ultimo, in riscontro alla richiamata nota, si esprime favorevolmente in ordine alla proposta di impugnazione della sentenza N. 365/2016 del G.d.P. di Alcamo.;

Vista La L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto L'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, dal Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio e dal Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco avv. Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a proporre appello, innanzi il Tribunale di Trapani, avverso la richiamata sentenza N. 247/16 del Giudice di Pace di Alcamo, pubblicata in data 29/11/2016 e mai notificata al procuratore costituito del Comune di Alcamo;
- 2) Di nominare legale del Comune di Alcamo l'avv. Silvana Maria Calvaruso, dipendente con contratto a tempo determinato, cat. "D1", in servizio presso l'Avvocatura Comunale, conferendo alla stessa, in costanza di rapporto di lavoro con l'Ente, ogni più ampio mandato di legge, delegandola della rappresentanza e della difesa nell'instaurando giudizio di secondo grado, in ogni stato, compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi sostituire, chiamare terzi in causa;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa pari ad euro 131,50, occorrente per il pagamento del contributo unificato (euro 64,50) e delle spese di segreteria (euro 27,00);

Il Responsabile del procedimento
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 365/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO AFFERENTE AL PROCEDIMENTO N. 247/16 R.G. DI OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N. 953 DEL 16/2/2016 E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE”

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio

Il sottoscritto Responsabile dell’Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì

Il sottoscritto Dirigente Direzione 6 - Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1528

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 27.04.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 27.04.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 07.05.2017

- ☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☒ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 27.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 27.04.2017

F.to Santino Lucchese

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 29 MAR 2017
Prot. n. 17003 del
Assegnata al Settore P.H.
Il 29 MAR 2017 Il Segretario Generale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N. 247/16 R. G.
N. 365/16 SENT.
N. / REP.
N. 1819/16 CRON.

Il Giudice di Pace di Alcamo, nella persona del Dott. S.re Giuseppe Pintacuda ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 247/2016 R.G., promossa con ricorso depositato l'1.04.2016 nella Cancelleria di questo Ufficio del Giudice di Pace,

DA

TRUPIANO PIERLUIGI nato a Palermo il 15.02.1965(C.F. TRPPLG65B15G2730) rapp.to e difeso, dagli Avv.ti M. Lo Presti e G. Messina giusta procura in calce al presente atto,

-opponente-

CONTRO

Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale Piazza Ciullo 1

-opposto -

OGGETTO: opposizione al Verbale di Accertamento di Violazione n° 9533 dell'8.02.2016, per violazione dell'art. 141 del Codice della Strada, accertata a seguito di rilievi tecnici dalla Polizia Municipale di Alcamo.

CONCLUSIONI

Opponente: Accoglimento del ricorso e conseguente annullamento del verbale.

Opposto: Rigetto del ricorso, Come da memoria depositata

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

PROT. N. 1235
DEL 30/03/2017

cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. -civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga una concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo



Passando, quindi, all'esame nel merito del ricorso, preliminarmente occorre rilevare che nel caso in specie si può applicare il principio secondo cui, il verbale non ha efficacia di prova legale rispetto a quei fatti avvenuti non in presenza del pubblico ufficiale ma rilevati in un secondo momento a seguito di rilievi tecnici, quindi accertando una realtà compromessa dall'incidente de quo.

A tal proposito la Suprema Corte ha statuito che con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato

dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento. (cfr. Cass. Civ. n. 3282/06)

Ma ancor di più, il teste Intravaia ha confermato quanto dichiarato da parte ricorrente che *"sulla S.S. 119 al Km 3+200 è presente sulla carreggiata la striscia continua longitudinale e che la suddetta striscia era presente sulla carreggiata il giorno 8.12.2015"*

Ora è ben vero che le dichiarazioni del verbalizzante hanno un valore privilegiato rispetto alle dichiarazioni o testimonianze dei privati cittadini, ma tuttavia nel caso in specie si può applicare il principio secondo cui, il verbale non ha efficacia di prova legale rispetto a quei fatti non avvenuti in presenza del pubblico ufficiale ma accertati successivamente.

Per di più ci troviamo di fronte alla testimonianza di un soggetto sulla cui veridicità di teste non è da dubitare, il quale è intervenuto sul posto ad effettuare i rilievi del caso subito dopo l'incidente.

Da tale ricostruzione del sinistro si traggono elementi univoci per affermare che l'incidente stradale in questione è dipeso unicamente da una grave imprudenza del conducente dell'autovettura tg. BN242HR che, ha posto in essere una manovra di svolta a sinistra nonostante la linea continua e senza verificare l'assenza di qualsiasi automezzo proveniente dall'opposta direzione di marcia.

Quanto sopra argomentato, ritenuto pertanto che la suesposta violazione del C.d.S. è stata illegittimamente contestata, postula per l'accoglimento del ricorso. Poiché la presente sentenza definisce il giudizio va provveduto in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza in lite ex art. 91 c.p.c. Inoltre le suddette spese vanno liquidate con riferimento al valore della domanda precisato. Sono quindi pari a complessivi € 150,00 oltre IVA e CPA e spese generali.

P.Q.M.

"Il Giudice di Pace, visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs n.150/11, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, ritenendo fondati i motivi dell'opposizione

ACCOGLIE

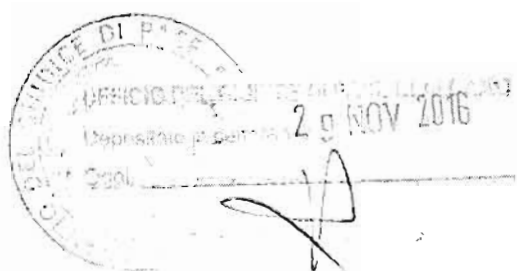
L'opposizione proposta da TRUPIANO PIERLUIGI e per l'effetto, annulla il Verbale di Accertamento di Violazione n° n° 9533 dell'8.02.2016,

Condanna il Comune di Alcamo a rifondere al ricorrente, le spese del giudizio, pari €150,00 oltre IVA e CPA e spese generali.

Così deciso in Alcamo, 7.11.2016

IL GIUDICE DI PACE

(Dott. S.re Giuseppe Pintacuda)



È copia fotostatica conforme all'originale
composta da n. 4 fecciate, che
si rilascia a richiesta dell'Avv. GILIA
HESSANA
Alcamo, li 24 FEB. 2017



AMO

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Gilda Messina, (C.F. MSSGLD79A42G273S), procuratore, domiciliatario del sig.

TRUPIANO PIERLUIGI, (C.F. TRPPLG65B15G273O), io sottoscritto messo notificatore del Giudice di

Pace di Alcamo ho notificato la su estesa sentenza a :

1) **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliatario per la carica presso la Casa

Comunale , sita in Alcamo nella Piazza Ciullo n. 1, ivi facendo consegna nelle mani di :

[Signature] ref. *[Signature]* *[Signature]*

AMO

Nella qualità d'impiegato, mi addetto alla ricezione
degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li.....

28/03/2018

Il Messo del Giudice di Pace di
Alcamo

(Nicola Giacalone)